

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni

in genere

(**normale tollerabilità**)

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Filippo VERDE Presidente

" Mario SPADONE Consigliere

" Vincenzo CALFAPIETRA Rel. "

" Ugo RIGGIO "

" Antonio VELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

LOCATELLI CARLO elettivamente domiciliato in Roma via Boezio 14 difeso dagli avv.ti Tremaglia Mirko e Dé Medici Leopoldo c/o Dé Medici L. per delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

BATTAGLIA MARIO elettivamente domiciliato in Roma per via Orazio 31 difeso dall'avv. Bruni Eugenio, Menghini Fabio c/o Menghini F. per delega margine del controricorso;

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia dep. il 13.1.1994 numero 12/1994;

udito il Consigliere Relatore Dott. Calfapietra Vincenzo nella pubblica udienza del 23.6.1995;

é comparso l'avv. Fabio Menghini difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Maccarone Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1984 Mario Battaglia, proprietario di una villa con circostante giardino e di una contigua casa di abitazione site in Mapello, in zona classificata come residenziale dal piano regolatore, dichiarò che Carlo Locatelli conduceva sul proprio fondo, contiguo al suo, una distilleria industriale, con deposito all'aperto delle relative materie prime, munita di macchinari in funzione molte ore al giorno, che provocava immissioni intollerabili di fumi, odori e rumori, per cui, facendo seguito ad un provvedimento di urgenza emesso dal Pretore, lo convenne davanti al Tribunale di Bergamo e chiese che fossero adottati nei suoi confronti provvedimenti diretti a riportare le immissioni in limiti tollerabili.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestò la domanda e ne chiese il rigetto; eccepì l'insussistenza delle lamentate immissioni di rumori ed odori e chiese che fossero temperate le ragioni della proprietà con le esigenze industriali.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio (in aggiunta a quella già effettuata dal Pretore) il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza del 6 luglio 1991, accolse la domanda dell'attore, dichiarò che le immissioni di rumori ed odori provenienti dallo stabilimento industriale eccedevano la **normale tollerabilità**, vietò al convenuto di depositare all'aperto la materia

organica da lavorare o già lavorata, ordinò l'adozione da parte del convenuto e a sue spese - nell'esercizio dell'attività produttiva, di trasporto e di movimentazione del materiale - di accorgimenti tecnici intesi a ridurre la propagazione degli odori e dei rumori nel fondo dell'attore.

A seguito dell'impugnazione proposta dal Locatelli, il contraddittorio tra le parti si instaurò di nuovo davanti alla Corte d'appello di Brescia, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza del 13 gennaio 1994, rigettò il gravame, confermando la decisione del Tribunale.

Contro la sentenza Carlo Locatelli propone ricorso per cassazione e formula quattro motivi d'impugnazione.

L'intimato Battaglia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Afferma che il giudice di merito ha recepito apoditticamente una generale valutazione di intollerabilità degli odori, senza spiegare se tale concetto, così come esposto dal consulente tecnico d'ufficio (il quale aveva riferito le dichiarazioni resegli da undici abitanti della zona, uno solo dei quali aveva definito gli odori intollerabili) potesse essere recepito in sentenza; il giudice, inoltre, ha completamente ommesso di valutare la rilevanza del c.d. pre-uso.

La censura è infondata.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il giudizio relativo alla intollerabilità delle immissioni di odori provenienti dalle vinacce ammassate sul piazzale della fabbrica e in attesa di lavorazione è stato fondato sia sugli accertamenti esperiti dal consulente tecnico nominato dal Pretore, sia su quelli condotti dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale sia sulle deposizioni dei numerosi testimoni escussi dal Pretore. A proposito di queste ultime la Corte di merito ha opportunamente messo in evidenza la necessità di valutare l'intensità della percezione degli odori in relazione alla distanza rispetto alla fabbrica, aggiungendo che la casa del Battaglia si trovava a ridosso di quest'ultima - separata da un semplice muro di cinta - e che l'intensità dell'immissione lamentata andava valutata con riferimento alla sua casa e non ai fondi degli abitanti più lontani dal luogo di origine dell'afflusso.

L'accertamento relativo all'esistenza ed alla normale tollerabilità delle immissioni olfattive, condotto dalla Corte d'appello nel modo di cui ora s'è detto e sulla base delle menzionate prove, si risolve in un giudizio di fatto, fondato su un criterio necessariamente empirico - mancando un'unità di misura del cattivo odore -, che è demandato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, essendo correttamente motivato.

Quanto al preuso, trattasi di un criterio sussidiario e facoltativo, che, in presenza dei predetti accertamenti e in considerazione dell'ampliamento degli impianti avvenuti nel 1983, nessun rilievo poteva assumere ai fini della decisione.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia testualmente "falsa, errata, contraddittoria interpretazione di norme" in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, alla [legge 8 luglio 1986 n. 349](#), ed agli [art. 844 e 2697 c.c.](#) Sostiene che il giudice di merito ha erroneamente affermato che la zona dove essere considerata prevalentemente residenziale, anziché di tipo misto, in contrasto col parere del c.t.u., con la storia urbanistica dell'area e con le indicazioni contenute nel citato decreto.

3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia, dato dalla configurazione della "zona" ai fini dei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. 4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di

motivazione in ordine alla doglianza, formulata con uno dei motivi di appello, in ordine alla violazione delle norme, contenute nel richiamato decreto 1° marzo 1991 sulle modalità di rilevamento dei rumori, per effetto della quale i rumori sono stati ritenuti intollerabili per un solo decibel.

Questi tre motivi possono esser esaminati congiuntamente, a causa della loro evidente connessione.

Le censure vanno disattese.

E' innanzi tutto da escludere che sulla questione relativa alla classificazione della zona come prevalentemente residenziale anziché di tipo misto si sia formato il giudicato, come l'intimato afferma nel controricorso, poiché risulta dalla stessa sentenza impugnata l'avvenuta formulazione d'un motivo di gravame proprio contro la classificazione operata dal giudice di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso è dunque ammissibile. Esso è però infondato. Il decreto richiamato dal ricorrente, al pari dei regolamenti comunali limitativi delle attività rumorose, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda soltanto i rapporti tra l'esercente l'attività rumorosa e la collettività in cui esso opera, creando a suo carico precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni in esso contenute non escludono, pertanto, l'applicabilità [dell'art. 844 c.c.](#), che, nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini, richiede l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare (Cass. 1° luglio 1994 n. 6242; Cass. 17 maggio 1974 n. 1452).

Questo principio di diritto è perfettamente adeguato alla fattispecie esaminata dal giudice di merito, perché - a prescindere dalla questione relativa al corretto inquadramento della zona nell'una o nell'altra categoria normativa - risulta dagli accertamenti e dalle misurazioni effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, cui si riferisce la motivazione della sentenza impugnata, che l'incremento del livello del **rumore** di fondo, prodotto soprattutto dalla pala meccanica che movimentava le vinacce, supera notevolmente la soglia della **normale tollerabilità**.

In base al principio richiamato va dunque corretta, a norma dell'art. 384, 2° co. c.p.c., la motivazione in diritto della sentenza di secondo grado, nel senso della irrilevanza della questione relativa all'osservanza del citato decreto, stante la sicura intollerabilità delle immissioni rumorose verificata dal consulente tecnico d'ufficio e ritenuta dai giudici di primo e di secondo grado, con valutazione che, essendo fondata su una congrua e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.

Quanto fino ad ora detto assorbe il terzo ed il quarto motivo di ricorso relativi ai vizi di motivazione in relazione alle modalità di accertamento prescritte dal citato decreto, sul presupposto, dimostrato erroneo, che, ai fini di causa, fosse decisivo il riferimento esclusivo alla normativa pubblicistica in esso contenuta.

Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate nella complessiva somma di L. 100.450, oltre a L. 3.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GENNAIO 1996